



**COMUNICATO UFFICIALE N. 277/L  
DEL 9 APRILE 2015**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

277/497

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 205/A della F.I.G.C., pubblicato in data 7 Aprile 2015:

Comunicato Ufficiale n. 205/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 130pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Raffaele BASILE, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD FUTSAL TERNANA e della società ASD FUTSAL TERNANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Raffaele BASILE, violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 94 ter, punto 2, delle NOIF in relazione al rapporto d'immedesimazione organica, per le omissioni poste in essere dalla società ASD FUTSAL TERNANA, riguardanti la mancata formalizzazione ed il mancato deposito presso la Divisione Calcio A5 dell'accordo economico della calciatrice Jessica Federico Spinola;

società ASD FUTSAL TERNANA per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele BASILE in proprio e nell'interesse della società ASD FUTSAL TERNANA in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

277/498

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig Raffaele BASILE e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società ASD FUTSAL TERNANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Publicato in Firenze il 9 Aprile 2015**

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli